



ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Grosseto

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI GROSSETO – REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE ED
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELL'ORDINE N. 25 DEL 13.02.2019

Revisione N 01 del 13.03.2020

Articolo 1

Finalità e oggetto

Il presente Regolamento, redatto ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., aggiornato alle modifiche previste dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019 n.32 e dalla Legge 19 Dicembre 2019 n.157, dalle Linee guida n.4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018 ancora vigenti per le parti ad esso applicabili, individua i principi ed i criteri delle procedure relative agli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture, a cui la struttura dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto (indicato di seguito per brevità "Ente") intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, pari opportunità tra operatori tecnici e professionali, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato Art. 36 questo Ordine garantirà:

- a) il principio di economicità attraverso l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) il principio di efficacia attraverso la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) il principio di tempestività con l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) il principio di correttezza con una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) il principio di libera concorrenza con l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, attraverso una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) il principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) il principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) il principio di rotazione con il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

In presenza di contratti misti comprendenti servizi, lavori e/o forniture trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 28 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 2

Principi

1. L'Ente basa le procedure di affidamento sui criteri previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e, dove previsto dalla normativa in vigore, ricorre all'indizione di gare per l'individuazione del contraente.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti di spesa e le procedure da seguire per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture (beni e servizi); le stesse vengono adottate in piena conformità a quanto previsto e regolato dall'art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture " (di seguito semplicemente anche "Il Codice") e ss.mm.ii.
3. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare tempestività dei processi di acquisto, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazioni alle specifiche esigenze dell'Ente.
4. Nell'affidamento dei contratti pubblici devono essere rispettati altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. Il principio di rotazione è anche finalizzato ad assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
5. Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e per consentire l'applicazione della disciplina del presente Regolamento.
6. Il principio di rotazione, che si applica agli affidamenti rientranti nella stessa fascia economica, può essere derogato a fronte di:
 - a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
 - b) servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli ai quali sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Ente, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
 - c) procedura aperta gestita interamente su piattaforme telematiche di negoziazione;
 - d) circostanze di somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice.
7. In caso di utilizzo di elenchi di fornitori si applica il principio di rotazione degli inviti. Qualora l'Ente inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e pertanto in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili. Nel caso di inviti rivolti ad un numero parziale di operatori iscritti nell'elenco, gli stessi non saranno consultabili nelle successive consultazioni.
8. Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice.
9. Nell'ambito delle "buone pratiche", deve essere di volta in volta bilanciata l'esigenza di semplificazione prevista per i contratti sottosoglia, con il rispetto dei principi suddetti, pur riconoscendo che nessun principio ha maggiore importanza rispetto agli altri.

Articolo 3

Ambito di Applicazione

Sono attribuibili in economia, nei limiti degli importi indicati nel presente regolamento e nel rispetto di quanto previsto dal Programma triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza e l'integrità del Consiglio Provinciale degli Ingegneri di Grosseto, di tempo in tempo applicabile a tutti i lavori, le provviste e le prestazioni di servizio rivolti ad assicurare la miglioria, il potenziamento ed estensione, manutenzione nonché la riparazione ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, infrastrutture di rete, beni mobili e attrezzature aziendali, le consulenze, i noli e le prestazioni d'opera necessarie, come di seguito specificati:

a) Lavori

- a. Lavori di manutenzione di opere o di impianti;
- b. Lavori di allacciamento delle utenze, realizzazione delle reti e migliorie degli impianti;
- c. Interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d. Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara e Lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- e. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità e urgenza di completare i lavori.

b) Beni e servizi in economia

- a. Acquisto o nolo, manutenzione, riparazione ed adattamento di apparecchiature e attrezzature tecniche, di mobili, arredi, macchine per ufficio (e relativo materiale di consumo), hardware e software per l'elaborazione dati e relativa assistenza, strumenti, utensili;
- b. Acquisto di beni e materiali per l'esecuzione in economia diretta di lavori e servizi;
- c. Acquisto vestiario per il personale, collaboratori o volontari impegnati in attività interne, esterne, o in missioni e materiali ed attrezzature antinfortunistiche;
- d. Acquisto cancelleria, materiale informatico, stampati, supporti meccanografici ed affini, lavori di stampa, tipografia e litografia, o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- e. Alienazione di macchine, attrezzature, materiali (rottami ferrosi, ecc.), automezzi ed in generale di beni aziendali in disuso, fino ad un importo di 50.000,00 euro;
- f. Acquisto di acqua, energia elettrica e gas metano per riscaldamento;
- g. Acquisto e manutenzione di terminali, computer, server, software e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici;
- h. Acquisto di derrate alimentari, catering, e relativi servizi accessori;
- i. Partecipazione ed organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche

nell'interesse del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori e gli ospiti;

- j. Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
- k. Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di comunicazione e/o informazione;
- l. Spedizioni, trasporti, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
- m. Pulizia, disinfezione, derattizzazione e vigilanza dei locali;
- n. Prestazioni di agenzie di viaggio, di traduzioni, di copisteria, di riproduzioni e simili;
- o. Prestazioni di agenzie pubblicitarie e di informazione;
- p. Prestazioni professionali, consulenze, incluse quelle per la preparazione, formazione, addestramento e perfezionamento del personale;
- q. Spese di rappresentanza, promozione e sviluppo dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri di Grosseto, nonché spese per acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
- r. Acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- s. Polizze di assicurazione, servizi bancari e finanziari;
- t. Servizi di gestione e manutenzione di tipo informatico, telematico e multimediale, compresi i relativi applicativi;
- u. Somministrazione della mensa al personale e dei collaboratori, o dei servizi sostitutivi di mensa per i medesimi soggetti.

Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a. Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b. Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c. Nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d. Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- e. Nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto.

L' acquisizione e l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo può avvenire:

- in amministrazione diretta;
- con affidamento diretto a imprese o persone fisiche esterne all'Ente.

Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente, o dall'Ente assunto in via straordinaria o mediante altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, che sia di proprietà o in uso dell'Ente, sotto la direzione del responsabile del procedimento; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

Articolo 4

Limiti di Applicazione

Con riferimento alle normative di cui al precedente articolo il presente Regolamento disciplina l'esecuzione in economia dei lavori, forniture e prestazioni di servizi con i seguenti limiti di importo al netto delle imposte:

- Lavori fino a 150.000 Euro;
- Forniture e servizi fino a 214.000,00 Euro (soglia comunitaria).

Non è ammesso il frazionamento artificioso di lavori/forniture/servizi al fine di ricondurli ad una entità che ne consenta l'inquadramento nell'ambito delle acquisizioni in economia. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 del Codice, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

Le spese, entro il limite di Euro 500,00 IVA esclusa, possono essere sostenute e pagate, con il servizio di cassa ("piccole spese in economato") con i fondi assegnati e con le modalità previste per il tipo di fornitura previa autorizzazione del consigliere Tesoriere.

Le spese diverse da quelle economali sono autorizzate entro il limite di Euro 5.000,00 dal Presidente e/o dal Consigliere Tesoriere previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine.

Il Presidente e/o il Consigliere Tesoriere, fermo restando l'obbligo di rendiconto di quest'ultimo in sede di consuntivo annuale, sono autorizzati a sostenere, senza necessità di approvazione preventiva da parte del Consiglio, le seguenti spese:

- pagamento degli stipendi e delle ritenute fiscali e previdenziali di legge sulle retribuzioni ai dipendenti, sulla base delle busta paga e dei modelli F24 predisposti dal Consulente del Lavoro;
- pagamento di imposte e tributi;
- pagamento dei canoni di locazione e delle utenze della sede dell'Ordine.

Articolo 5

Procedure di affidamento

L'affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia avviene mediante gara informale, secondo le modalità puntualmente specificate nei commi seguenti in relazione alla tipologia dell'affidamento e degli importi di spesa, ossia:

Lavori:

- fino a 5.000,00 Euro è ammesso l'affidamento diretto sinteticamente motivato da parte del responsabile del procedimento, in attuazione della relativa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, con richiesta di un solo preventivo da acquisirsi tramite telefono o lettera o telefax e/o e-mail; per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.
- da 5.000 Euro fino a 40.000,00 Euro è ammesso l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, in attuazione della relativa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, con richiesta di tre preventivi da acquisirsi tramite telefono o lettera o telefax e/o mail.
- da 40.000,00 Euro a 150.000,00 Euro è ammesso l'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016); la scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuandoli sulla base del successivo articolo 6, con richiesta di offerta tramite raccomandata A.R., presentazione di offerta in busta sigillata.

Forniture e servizi:

- fino a 5.000,00 Euro è ammesso l'affidamento diretto sinteticamente motivato da parte del responsabile del procedimento, in attuazione della relativa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, con richiesta di un solo preventivo da acquisirsi tramite telefono o lettera o telefax e/o e-mail; per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.
- da 5.000 Euro fino a 40.000,00 Euro è ammesso l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, in attuazione della relativa deliberazione del Consiglio dell'Ordine, con richiesta di tre preventivi da acquisirsi tramite telefono o lettera o telefax e/o mail.
- da 40.000,00 Euro fino a 214.000,00 Euro (soglia comunitaria) è ammesso l'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016); la scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuandoli sulla base del successivo articolo 6, con richiesta di offerta tramite raccomandata A.R., presentazione di offerta in busta sigillata.

La procedura prende avvio con la “**determina a contrarre**” ovvero con atto deliberativo ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto dei predetti atti può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di **acquisti di modico valore** per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'Art. 80 nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n.241, l'Ordine motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

L'esperimento della gara ufficiosa avviene a cura e con le modalità stabilite dal Presidente o dal Consigliere Tesoriere, o da Consigliere Delegato. Il ricorso a soggetti esperti esterni deve essere formalmente autorizzato dal Presidente e dal Consigliere Tesoriere.

Articolo 6

Modalità delle indagini di mercato, consultazione di elenchi di operatori economici e misure di trasparenza

L'affidamento degli interventi di cui al presente articolo avviene ai sensi dell'art. 36 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, e del comma 5.1 dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018, con i seguenti criteri:

- a) Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, di altri fornitori esistenti, con una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dei prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento, con verifica di listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica, oltre che eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
- b) Consultazione di elenchi (se costituiti ed in sostituzione dell'indagine di mercato) per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, purché in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.
- c) L'Ente, al fine di assicurare opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, potrà procedere alla pubblicazione di un avviso sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" contenente:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali dell'esecuzione della prestazione (tempi, modalità, gestione...);
 - i requisiti generali di idoneità professionale;
 - eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;

- eventuali capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;
- il termine di presentazione delle offerte;
- l'indicazione della PEC o altro indirizzo di posta elettronica cui ricevere le comunicazioni del committente;
- il nominativo del RUP con cui prendere i contatti per informazioni;

L'avviso dovrà essere pubblicato per almeno 15 giorni (salvo motivate urgenze).

Articolo 7

Requisiti degli operatori economici

1. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti e contrarre con l'Ente, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale, e/o capacità economica e finanziaria e/o capacità tecnica.
2. Gli ulteriori requisiti devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle MPMI di risultare affidatarie; in ordine al possesso degli ulteriori requisiti si prevede che:
 - a) i requisiti minimi di idoneità professionale, devono essere attestati mediante l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - b) i requisiti di capacità economica e finanziaria, devono essere attestati mediante dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - c) i requisiti di capacità tecnica sono stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
3. Il possesso dei requisiti prescritti e attestato dall'operatore economico mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000 resa all'atto di presentazione dell'offerta o tramite DGUE.
4. L'Ente può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Articolo 8

Procedure in caso di urgenza

Qualora ricorrano situazioni di particolari necessità ed urgenza il Presidente e/o il Consigliere Tesoriere, accertate tali situazioni, può procedere sotto la sua diretta responsabilità alla stipulazione di contratti in deroga ai precedenti limiti di importo e procedure di affidamento nel rispetto, comunque, dei limiti massimi di spesa di cui all'art. 4.

È ammesso il ricorso alla procedura d'urgenza con affidamento diretto nel caso in cui si verifichino situazioni di somma urgenza che possano:

- Compromettere la funzionalità degli impianti con conseguenti gravi disservizi all'utenza;
- Produrre danni economici all'Ente e/o terzi;
- Causare pericoli di pubblica incolumità, disagi e/o igiene pubblica.

Per tale evenienza ed in caso di assoluta urgenza è data facoltà al Presidente o al Consigliere Tesoriere, previa comunicazione al Presidente, di acquistare direttamente i materiali o disporre gli interventi necessari.

Il Presidente o il Consigliere Tesoriere possono inoltre procedere ad affidamento diretto o a gara esplorativa semplificata, nei limiti massimi di spesa di cui all'art. 4, nei seguenti casi:

- a) Dopo che è stata infruttuosamente esperita una gara ufficiosa per mancanza di offerte o offerte appropriate previo esperimento di gara esplorativa semplificata;
- b) Per l'acquisizione di prodotti o beni a carattere sperimentale o innovativo o per lavori o prestazioni di servizi con impiego di tecnologie innovative da testare o ai fini di campionatura;
- c) Per le forniture per le quali sia attestata dal Responsabile del Procedimento la difficoltà di approvvigionamento o la presenza sul mercato di non più di un fornitore o per quelle per le quali sono in essere diritti di esclusiva o privative;
- d) Per il necessario completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione contrattuale o in danno dell'appaltatore inadempiente quando sussistono condizioni di indifferibilità ed urgenza;
- e) Per l'utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie nelle somme a disposizione nei quadri economici delle opere appaltate qualora sussistano condizioni di convenienza e specificità dimostrate;
- f) Ogni qual volta sussistano motivate ed accertate condizioni di esecuzione della spesa che rendano particolarmente conveniente per celerità ed economicità il ricorso ad un determinato fornitore o impresa;
- g) Per estensione o integrazione imprevedibile di forniture, servizi o lavorazioni esistenti, qualora il ricorso a ditta diversa obblighi l'Ente a dotazioni di tecnologia ed impiego disomogeneo con conseguenti aggravii gestionali e manutentivi;

h) In generale, per importi fino a Euro 100.000,00 se supportata da un'indagine di mercato dimostrabile che abbia appurato la sussistenza delle motivazioni, ogni qual volta ricorrano le seguenti condizioni:

- Precisa individualità della fornitura e la nota specialità del bene o servizio da acquisire che, pur non essendo riferibile ad una condizione di privativa industriale o di esclusività, è tale da rendere improbabile o di difficile controllo un esperimento di gara per individuazione delle alternative di mercato veramente equivalenti e dove il criterio di giudizio qualitativo è predominante rispetto a quello puramente economico;
- Specificità delle condizioni di impiego dei materiali o esecuzione delle prestazioni che richiedono particolare affidabilità ed esperienza dell'esecutore in una situazione di rischio per la continuità del servizio o del risultato qualitativo;
- Particolari difficoltà di approvvigionamento o disponibilità di intervento.

Articolo 9

Incarichi Professionali di Studio Ricerca o Consulenza

È consentito affidare incarichi di studio o ricerca o consulenza per materie e per oggetti rientranti nelle competenze dell'Ordine degli Ingegneri:

- che non possano essere assegnate al personale dipendente per mancanza all'interno della struttura dell'Ordine di unità organizzative o di dipendenti che possano rendere la prestazione oggetto della consulenza o in quanto richiede alta professionalità non riscontrabile all'interno dell'Ordine degli Ingegneri ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente;
- per le quali l'eccezionalità della situazione e la durata limitata dell'incarico siano tali da non consentire l'utilizzo dei normali strumenti previsti dall'ordinamento per il reclutamento del personale. Detta eccezionalità può essere riconosciuta tutte le volte che si abbia la necessità di far fronte a situazioni nuove ed imprevedibili venutesi a creare a seguito di sopraggiunte nuove esigenze dell'Ordine e/o innovazioni legislative;
- che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza e rilevanza, in cui sia necessario interpellare specialisti altamente qualificati o un singolo specialista.

Le richieste di affidamenti di incarico devono, di norma, essere presentate dal Presidente e/o dal Tesoriere e deliberate dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri.

La relativa spesa deve essere prevista nel bilancio preventivo dell'Ordine degli Ingegneri.

Il Consiglio, al momento della deliberazione, dovrà dichiarare la sussistenza delle condizioni legittimanti gli incarichi e, in particolare, l'oggetto della prestazione ed il compenso.

Fanno eccezione i servizi legali, contabili e fiscali, l'importo dei quali sia inferiore ad Euro 40.000,00, che sono conferiti mediante affidamento diretto e fiduciario con delibera del Consiglio secondo le necessità dell'Ordine degli Ingegneri.

I relativi incarichi verranno pubblicati sul sito web dell'Ordine.

Articolo 10

Forma del contratto

1. I contratti, per affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00, sono stipulati mediante scrittura privata, utilizzando anche la modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 1326 c.c., consistente in uno scambio di lettere tramite PEC o analoghi strumenti negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto sui mercati elettronici.
2. I contratti per importi superiori ad Euro 40.000,00 sono stipulati mediante scrittura privata, in modalità elettronica.
3. Il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, non si applica nelle seguenti ipotesi:
 - a) per tutti i contratti relativi a servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 - b) per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00.
4. Il contratto o l'ordinativo deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, il codice identificativo gara CIG e ove previsto il codice unico di progetto CUP, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando prevista, e gli altri adempimenti in materia di sicurezza. Il capitolato speciale /prestazionale di appalto, ove presente, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.
5. Il contratto dovrà altresì fare menzione che lo stesso sarà pubblicato ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Articolo 11

Esecuzione e pagamenti

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite (art. 102 del Codice).
2. Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene i Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.
3. Prima di procedere al pagamento deve essere effettuata una verifica del DURC e, per le soglie previste dalla legge, una verifica preventiva delle pendenze presso l'Agente per la riscossione competente.
4. Ogni irregolarità accertata sospende i termini di pagamento.

Articolo 12

Oneri Fiscali

Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre IVA esclusa.

Articolo 13

Obblighi di trasparenza

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, l'Ente pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.
2. Tutte le determinazioni previste dal presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice e dal D.lgs. 33/2013, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ordine degli Ingegneri di Grosseto.

Articolo 14

Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 15

Esclusioni

Il presente Regolamento non si applica ai contratti:

- a. aventi per oggetto l'acquisto o la locazione di beni immobili;
- b. concernenti servizi finanziari, acquisto o vendita di titoli o di altri strumenti finanziari;
- c. contratti relativi alle utenze intestate all'Ordine degli Ingegneri in essere al momento dell'adozione del presente Regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore nei tempi e nei modi indicati nella delibera di approvazione.

Il presente Regolamento entro 30 giorni dalla sua approvazione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto nella Sezione "Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali" al fine di darne un'adeguata conoscenza ai soggetti a qualsiasi titolo interessati.

Articolo 17

Durata

Gli accordi stipulati in forza del presente regolamento non possono avere durata superiore a dodici mesi.